via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA
Indirizzo Internet: www.usacliroma.it
tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103
email: commissionedisciplinare@usacliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 novembre 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD POTENZA ROMA - avverso squalifica per 8 (otto) gare al calciatore Riviezzi Aldo.
Gara: Potenza Roma - San Michele del 26 ottobre 2026. Comunicato Ufficiale n. 8 del 31 ottobre 2026. Procedimento 1/A.

La società ASD Potenza Roma, nella persona del proprio Presidente, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al calciatore RIVIEZZI Aldo la squalifica per otto giornate, in conseguenza della condotta violenta tenuta durante la gara Potenza Roma – San Michele del 26 ottobre 2026.
La società ricorrente, pur riconoscendo la gravità degli episodi verificatisi, contesta la ricostruzione della condotta individualmente attribuita al proprio tesserato, sostenendo che la concitazione della colluttazione e il coinvolgimento di più calciatori avrebbero potuto determinare un'erronea attribuzione dei colpi, prospettando altresì la possibilità che alcuni di essi fossero stati inferti accidentalmente.
Sulla base di tali argomentazioni, la società chiede la riduzione della squalifica da otto a due giornate, richiamando il trattamento disciplinare riservato ad altri calciatori coinvolti nel medesimo episodio.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso e valutati gli atti ufficiali di gara, ha ritenuto opportuno acquisire un supplemento di rapporto dal Direttore di gara, al fine di approfondire le circostanze relative alla dinamica dell'episodio e all'individuazione delle responsabilità personali.
Nel supplemento acquisito, l'arbitro ha confermato di avere assistito direttamente, da posizione ravvicinata, all'aggressione posta in essere dal calciatore Riviezzi, precisando di aver distintamente osservato i tre calci e il pugno sferrati nei confronti dell'avversario Fiorucci, il quale, al momento dei colpi, non si trovava a terra.
Il Direttore di gara ha inoltre chiarito che gli altri calciatori presenti nelle immediate vicinanze, appartenenti alla medesima società di Riviezzi, stavano tentando di interrompere l'aggressione, escludendo pertanto incertezze circa l'individuazione dell'autore dei colpi.

Tali precisazioni assumono particolare rilevanza rispetto alle contestazioni della società ricorrente, poiché consentono di ricondurre la condotta violenta a una precisa responsabilità individuale, distinguendola dal più ampio contesto di concitazione nel quale si è verificata.
L'ipotesi difensiva di colpi accidentali inferti durante una colluttazione collettiva non trova, dunque, riscontro nelle circostanziate dichiarazioni arbitrali, né risulta sostenuta da ulteriori elementi oggettivi idonei a porre concretamente in discussione la ricostruzione contenuta negli atti ufficiali.
Il supplemento ha altresì confermato che, al termine della gara, il calciatore Fiorucci si presentava nello spogliatoio arbitrale mostrando tumefazione ed escoriazioni al volto, direttamente constatate dal Direttore di gara alla presenza di un assistente.
Quanto alla richiesta di rideterminazione della sanzione, la Commissione osserva che il principio di proporzionalità non comporta necessariamente uniformità di trattamento tra calciatori coinvolti nel medesimo episodio, dovendosi valutare autonomamente la natura e la gravità delle singole condotte.
Nel caso in esame, la pluralità dei colpi, la loro direzione verso il volto dell'avversario e la reiterazione dell'azione violenta a gioco fermo delineano un comportamento di particolare gravità, ben distinto dalle altre condotte disciplinarmente sanzionate nel corso dell'incontro. Anche il ritardo nell'abbandono del terreno di gioco dopo l'espulsione, riportato nel provvedimento impugnato, concorre a caratterizzare il complessivo comportamento del tesserato.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione ritiene pertanto che la decisione adottata dal Giudice Sportivo trovi adeguato fondamento negli atti ufficiali e che la sanzione irrogata risulti proporzionata alla gravità della condotta accertata, non emergendo elementi idonei a giustificarne la riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso presentato dalla società ASD Potenza Roma, valutati gli atti ufficiali di gara e il supplemento di rapporto reso dal Direttore di gara,

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Potenza Roma e, per l'effetto, di confermare integralmente la squalifica per otto giornate inflitta al calciatore Riviezzi Aldo (Potenza Roma), come disposta dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 8 del 31 ottobre 2026;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di reclamo versata, pari ad euro 80,00.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2026

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE